



ARCS
Azienda Regionale
di Coordinamento
per la Salute



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

“SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI”

N. 1092

DEL 28/12/2020

OGGETTO

ID20SER005 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALBERGHIERI ESSENZIALI PER LE STRUTTURE DI ISOLAMENTO PER L'EMERGENZA DA COVID-19. PROSECUZIONE SERVIZI E SPOSTAMENTO SEDE DI MUGGIA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Elena Pitton

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO



PREMESSO che

- con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, sulla base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la Regione Friuli Venezia Giulia ha ravvisato sin dall'inizio dell'emergenza la necessità di individuare nell'ambito del proprio territorio apposite strutture in cui porre in isolamento soggetti posti in quarantena dalla competente autorità sanitaria, nei confronti dei quali non fosse stato disposto il ricovero ospedaliero ma per altro verso comunque impossibilitati a trascorrere tale periodo al proprio domicilio;
- il competente Assessorato alla salute, politiche sociali e disabilità, cooperazione sociale e terzo settore, con delega alla protezione civile, per il tramite della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, nonché del Comitato Operativo per l'emergenza Covid-19 istituito presso la Protezione Civile regionale, ha al fine di cui sopra identificato e successivamente reso nota a tal scopo l'individuazione dei seguenti tre siti:
 - a) strutture bungalow presso Base logistica dell'Esercito, site in Muggia località Lazzareto (TS) – posti letto previsti 32;
 - b) palazzina per alloggi del personale dell'Aeronautica Militare - Zona Logistica - 2 Stormo, sita in Pasi di Prato Via Campofornido n. 135 (UD) – posti letto previsti 35;
 - c) foresteria del Castello di Tricesimo (Santuario della Madonna Missionaria), sita in Tricesimo Via del Castello, 28 (UD) – posti letto previsti 28;
- la gestione delle suddette strutture, in ragione delle attività e delle prestazioni in esse svolte e garantite, è stata affidata alle Aziende sanitarie sul cui territorio di appartenenza insistono le strutture medesime, e cioè ASUGI per quella di cui alla lett. a), e ASUFC per quelle di cui alle lett. b) e c);
- tutte le strutture di isolamento di cui sopra risultavano, all'atto della loro individuazione da parte della Regione FVG, non utilizzate da parte dei rispettivi Enti proprietari, ed è sorta pertanto l'esigenza di dotarle dei servizi minimi alberghieri indispensabili alla loro fruizione, così come di seguito elencati:

- ✓ servizio di pulizie e sanificazione di tipo straordinario, preventivamente all'entrata degli utenti;
- ✓ servizio di pulizie e sanificazione di tipo ordinario, a regime;
- ✓ servizio di lavanolo, per la fornitura a noleggio e il lavaggio di materassi, guanciali, biancheria e coperte per letto, asciugamani, divise per personale;
- ✓ servizio di ristorazione per gli utenti e servizio sostitutivo della mensa per i dipendenti direttamente impegnati nella gestione della struttura;
- ✓ servizio di smaltimento rifiuti speciali sanitari;

VISTI

- l'OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020 recante i primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e segnatamente l'art. 1., ove si dispone che per fronteggiare l'emergenza in questione, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi tra gli altri di soggetti attuatori, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- l'art. 2 dell'OCDPC di cui sopra, nella quale si dispone che tra gli interventi finalizzati, la cui realizzazione è coordinata dal Capo del Dipartimento della protezione civile, per il tramite dei soggetti attuatori, vi è il ripristino o il potenziamento, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture necessari al superamento della specifica emergenza ed all'adozione delle misure volte a garantire la continuità di erogazione dei servizi di assistenza sanitaria nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
- il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale del 22 febbraio 2020 recante la nomina del Soggetto attuatore per la Regione Friuli Venezia Giulia, individuato nella persona del Presidente della medesima Regione;
- il decreto del Soggetto attuatore per la regione FVG DCR/2/SA13/2020 (recepito da ARCS per presa d'atto con decreto del Direttore Generale n.91 dell'8 aprile 2020), con il quale in considerazione dell'assetto del SSR FVG come delineato dalla L.R. n.27/2018, si dispone che per l'espletamento degli interventi di cui all'ordinanza n.630/2020 e successive, il Presidente stesso, quale Soggetto attuatore, operi attraverso la Protezione civile regionale e attraverso l'Azienda

regionale di coordinamento per la salute e che a questi due ultimi Enti sia consentito, tra l'altro, il ricorso, in relazione al periodo di vigenza dello stato di emergenza nazionale, e ove ne ricorrano i presupposti, alle deroghe previste in materia di contratti pubblici finalizzati all'approvvigionamento di beni e servizi indispensabili alle Aziende del SSR per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19;

- la Comunicazione della Commissione europea (2020/c 108 i/01) recante gli orientamenti della Commissione stessa sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19, nonché la Delibera ANAC n. 312 del 9 aprile 2020 che conferma la validità ed applicabilità degli indirizzi espressi nella succitata Comunicazione;
- il decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020 coordinato con la Legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale, con il quale è stato prorogato lo stato d'emergenza fino al 31.01.2021;

RICHIAMATA:

la determina del Responsabile "Sc approvvigionamenti e acquisti on demand" n. 360 del 08.05.2020 con la quale, ai fini fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID 19, sono stati affidati i servizi in questione in favore di ASUGI e ASUFC per le strutture di isolamento territoriale di Muggia, Pasian di Patro e Tricesimo nelle modalità di seguito riportate:

- SERVIZI ITALIA SPA per il servizio di lavanolo, in estensione del contratto stipulato in esito alla procedura 11SER017 in favore, fra gli altri, di ASUFC, nonché affidatario di autonoma procedura ASUGI;
- ECOERIDANIA SPA per il servizio di smaltimento rifiuti speciali, in estensione del contratto stipulato in esito alla procedura 10SER300.2 in favore di tutti gli Enti del SSR;
- SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA per il servizio di ristorazione, in estensione del contratto stipulato in esito alla procedura 09SE075 in favore, tra gli altri, di ASUFC;
- RTI MARKAS-MINERVA-IDEALSERVICE per il servizio di pulizie straordinarie e ordinarie, in estensione del contratto stipulato in esito alla procedura 10SER250 in favore, tra gli altri, di ASUFC;

PRESO ATTO della necessità, stante il protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 sino al 31.01.2021 come disposto dal D.L. 125/2020 coordinato con la Legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159, nonché in conformità con le disposizioni e le direttive di cui all'OCDPC n.630/2020 e s.m.i. e, inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art.63 comma 2 lett. c) del D.lgs. n.50/2016 così come modificato dalla L. 120/2020, di garantire la prosecuzione dei servizi meglio sopra individuati presso le sedi di Muggia (TS) e Pasion di Prato (UD) alle medesime condizioni economiche e contrattuali con gli operatori economici già affidatari;

RILEVATO altresì che ASUGI ha comunicato che il sito di contenimento e quarantena di Muggia, già dislocato presso la base logistica dell'esercito in località Lazzareto, è stato trasferito all'Hotel Park, via Bonomo n. 1;

DATO ATTO che tutti gli OE sopra citati hanno tutti manifestato la propria disponibilità, nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione, alla prosecuzione dei contratti di cui sono già titolari nonché al trasferimento dei servizi dal sito di contenimento e quarantena di Muggia dalla base logistica dell'esercito in località Lazzareto, all'Hotel Park, via Bonomo n. 1, per nr. 36 posti letto previsti, secondo le seguenti modalità:

Numero posti letto	Numero settimanale dei ritiri della biancheria	Numero settimanale dei ritiri dei rifiuti	Numero settimanale di effettuazione delle pulizie
Nr. 36	Nr. 1 ritiro alla settimana	Nelle giornate di martedì e giovedì	Lunedì e giovedì

DATO ATTO che le spese derivanti dall'adozione del presente provvedimento saranno sostenute da ARCS, fermo restando il conguaglio da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito dei finanziamenti devoluti per fronteggiare la situazione d'emergenza da epidemia COVID-19;

DATO ATTO che, in considerazione delle motivazioni di urgenza sopra rappresentate, non si applicano alle presenti procedure, i seguenti articoli del D.lgs. n.50/2016:

- art.21 in materia di programmazione, trattandosi di acquisizioni non preventivate e non preventivabili
- art.32 nella parte in cui si prevede l'aggiudicazione efficace a seguito dei controlli dei requisiti e l'applicabilità dello *stand still*, ai fini garantire la massima celerità dell'approvvigionamento - - art.34 in materia di criteri di sostenibilità energetica e ambientale

- artt. 72 e 73 in relazione, ove previsto, alla pubblicazione su GURI, GUUE, Quotidiani e profilo del Committente

- art.85 (DGUE) –

art.93 - garanzia provvisoria

- art.103 - garanzia definitiva

ACQUISITI ai fini del perfezionamento dell'iter i CIG di cui all'allegato, parte integrante del presente provvedimento (Allegato A.1);

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto di provvedere in merito con il presente atto;

DATO ATTO altresì che le Aziende del SSR interessate provvederanno:

- a) alla nomina del direttore dell'esecuzione del contratto, cui spetterà il rilascio del certificato di regolare esecuzione contrattuale;
- b) a redigere, se del caso, il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali DUVRI;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

VISTA la L. n.120/2020

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) **di disporre** la prosecuzione dei contratti d'appalto per l'affidamento dei servizi alberghieri minimi essenziali per le strutture di isolamento territoriali per l'emergenza Covid-19, come dettagliato nel prospetto allegato alla presente determinazione, quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A.1);
- 2) **di dare atto** del trasferimento dei servizi dal sito di contenimento e quarantena di Muggia dalla base logistica dell'esercito in località Lazzareto, all'Hotel Park, via Bonomo n. 1, per numero 36 posti letto previsti, secondo le seguenti modalità:

Numero	Numero	Numero	Numero
--------	--------	--------	--------

posti letto	settimanale dei ritiri della biancheria	settimanale dei ritiri dei rifiuti	settimanale di effettuazione delle pulizie
Nr. 36	Nr. 1 ritiro alla settimana	Nelle giornate di martedì e giovedì	Lunedì e giovedì

;

- 3) **di dare atto** che le spese derivanti dall'adozione del presente provvedimento saranno sostenute da ARCS, fermo restando il conguaglio da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito dei finanziamenti devoluti per fronteggiare la situazione d'emergenza da epidemia COVID-19;
- 4) **di dare atto** che, in considerazione delle motivazioni di urgenza sopra rappresentate, non si applicano alle presenti procedure, i seguenti articoli del D.lgs. n.50/2016:
- art.21 in materia di programmazione, trattandosi di acquisizioni non preventivate e non preventivabili
 - art.32 nella parte in cui si prevede l'aggiudicazione efficace a seguito dei controlli dei requisiti e l'applicabilità dello *stand still*, ai fini garantire la massima celerità dell'approvvigionamento - - art.34 in materia di criteri di sostenibilità energetica e ambientale
 - artt. 72 e 73 in relazione, ove previsto, alla pubblicazione su GURI, GUUE, Quotidiani e profilo del Committente
 - art.85 (DGUE) –
 - art.93 - garanzia provvisoria
 - art.103 - garanzia definitiva
- 5) **di dare atto che** le Aziende del SSR interessate provvederanno a:
- a) alla nomina del direttore dell'esecuzione del contratto, cui spetterà il rilascio del certificato di regolare esecuzione contrattuale;
 - b) a redigere, se del caso, il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali DUVRI;
- 6) **di comunicare** il presente provvedimento a tutti gli Enti interessati.

Letto, approvato e sottoscritto

Il dirigente responsabile
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Elena Pitton
firmato digitalmente

Elenco allegati:

1	Allegato A.1.pdf
---	------------------